



COMUNE DI MESE

Provincia di Sondrio

PIAZZA DEL CURTO, 6 - CAP 23020 - P.I. 00099030140 - TEL. 0343/41000 FAX. 0343/43213
Email: info@comune.mese.so.it Pec: protocollo.mese@cert.provincia.so.it Sito istituzionale: www.comune.mese.so.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 Reg. Delib.

N. 220 Reg. Pubblic.

OGGETTO: Approvazione aliquote imposta municipale propria (I.M.U.) anno 2020 . Revoca delle precedenti deliberazioni del Consiglio n. 41 del 16.12.2019 avente per oggetto "Imposta Unica Comunale (IUC). Componente IMU, determinazione aliquote e detrazioni, per l'anno 2020" e n. 42 del 16.12.2019 avente per oggetto "Imposta Unica Comunale (IUC). Componente TASI, azzeramento dell'aliquota per l'anno 2020"

L'anno duemilaventi addì dieci del mese di luglio alle ore 20:30, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria e in seduta di Prima convocazione.

Risultano:

Cipriani Paolo Vittore	P	Coldagelli Maurizio	P
Balatti Duilio Marcello	A	Bigiotti Sonia	P
Tortorella Paola	P	De Giambattista Giovanni	P
Levi Giuseppe	P	Pilatti Patrizia	P
Gadola William	P	Scaramella Simone	P
Rotticci Paolo	P		

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Caprio Dott. Saverio.

Il Sig. Cipriani Paolo Vittore, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: Approvazione aliquote imposta municipale propria (I.M.U.) anno 2020 . Revoca delle precedenti deliberazioni del Consiglio n. 41 del 16.12.2019 avente per oggetto "Imposta Unica Comunale (IUC). Componente IMU, determinazione aliquote e detrazioni, per l'anno 2020" e n. 42 del 16.12.2019 avente per oggetto "Imposta Unica Comunale (IUC). Componente TASI, azzeramento dell'aliquota per l'anno 2020"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ai sensi dell'art. 1 commi dal 738 al 786 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, "legge di bilancio, a decorrere dall'anno 2020, è stata stabilita una nuova disciplina in materia di imu, prevedendo l'abolizione della iuc, ad eccezione a delle disposizioni sulla tassa rifiuti tari;

Visto che l'art. 52 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei comuni, afferma che «le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Visto l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che prevede che: "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Dato atto che ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D.L. 17.3.2020 n. 18 convertito nella Legge 24.4.2020 n. 27 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 è stato differito al 31.7.2020 e quindi quello per deliberare tariffe ed aliquote;

Visto la legge di bilancio 27 dicembre 2019 n. 160 con il quale è stata stabilita una nuova disciplina in materia di imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2020 ed in particolare si richiamano i commi relativi alle aliquote delle fattispecie imponibili:

- art. 1 comma 748 – l'aliquota di base per l'abitazione principale classificato nelle categorie a/1, a/8 e a/9 e relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- art. 1 comma 750 – l'aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, è pari all' 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751 – fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati

costruiti e destinati dall'impresa costruttrice e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso localiti, sono esenti dall'imu;

- comma 752 – l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753 – per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- comma 754 – per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, possono aumentarla sino all' 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Prospetto riepilogativo

Tipologia	Aliquota base	Modulazione
Abitazione principale A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze	0,5%	aumento di 0,1 punti percentuali diminuzione fino azzeramento detrazione € 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%	riduzione fino azzeramento
Beni merce	0,1%	aumento fino allo 0,25% diminuzione fino azzeramento esenti dal 2022
Terreni agricoli Esenti per i comuni montani	0,76%	aumento fino allo 1,06% diminuzione fino azzeramento
Immobili ad uso produttivo, categoria "D"	0,86% (0,76% riservata allo Stato)	aumento fino allo 1,06% diminuzione fino al limite 0,76%
Altri immobili	0,86%	aumento fino allo 1,06% diminuzione fino azzeramento

Richiamato altresì il comma 755 – a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, i comuni con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata sul sito internet del dipartimento delle finanze del ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (tasi) di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019.....; i comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Preso atto della risoluzione mef del 18 febbraio 2020 n. 1/df relativa a “chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote”, che interpreta la disposizione prevista dal comma 756, applicabile dall'anno 2021 ed in ogni caso solo a seguito all'adozione di apposito decreto, pertanto conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque fino all'adozione del provvedimento, nulla cambia riguardo alle modalità di pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote imu;

Viste le modifiche apportate dall'art. 15-bis del d.l. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni con la legge 28 giugno 2019 n. 58, nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, che sostituisce l'art. 13 comma 15) del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214:

- art. «15. a decorrere dall'anno di imposta **2020**, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al ministero dell'economia e delle finanze – dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta **2021**»;
- comma 15-bis. con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'interno, sentita l'agenzia per l'italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di conferenza stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

Richiamata la circolare n. 2/df del 22 novembre 2019 avente ad oggetto “art. 15-bis del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. chiarimenti.

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU;

Vista la propria precedente deliberazione n. 14 in data odierna, immediatamente eseguibile, di approvazione del Regolamento IMU;

Viste le proprie precedenti deliberazioni n. 41 e 42 del 16.12.2019, esecutive con le quali erano state fissate le aliquote IMU e TASI per l'anno 2020 con la normativa precedente la legge 27 dicembre 2019 n. 160, “legge di bilancio;

Ritenuto di dover revocare tali delibere in quanto non più compatibili con l'attuale normativa;

Visti:

- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il d.lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile della responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. L.gs n 267/2000;

Con voti 8 favorevoli nessuno contrario espressi per alzata di mano dagli 8 Consiglieri votanti e 2 astenuti (Pilatti Patrizia e Scaramella Simone);

DELIBERA

1)Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di revocare le proprie precedenti deliberazioni n. 41 del 16.12.2019 avente per oggetto " Imposta Unica Comunale (IUC). Componente IMU, determinazione aliquote e detrazioni, per l'anno 2020 " e n. 42 del 16.12.2019 avente per oggetto " Imposta Unica Comunale (IUC). Componente TASI, azzeramento dell'aliquota per l'anno 2020 ", esecutive, con le quali erano state fissate le aliquote IMU e TASI per l'anno 2020 con la normativa precedente l'uscita della legge 27 dicembre 2019 n. 160, "legge di bilancio 2020", che poi ha abolito la IUC, eliminato la TASI, oltre che dettato nuove norme sull'IMU;

3)Di approvare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2020:

Tipologia	Aliquota IMU 2020
Abitazione principale e pertinenze Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie C2, C6 e C7 (art. 1 comma 740 e 741 lett. b) L. 160/2020)	Esente
Abitazione principale categorie catastali (A/1, A/8 e A/9) e pertinenze Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie C2, C6 e C7 art. 1 comma 748 L. 160/2020)	5 per mille con detrazione di € 200,00
Aree fabbricabili	10,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1 comma 750 L. 160/2019)	0
abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata, e relative pertinenze	0
-altri fabbricati	10,6 per mille
Beni merce (art. 1 comma 751 L. 160/2019)	2,5 per mille
Terreni agricoli (art. 1 comma 752 L. 160/2019)	Esente comune montano (Art. 1 comma 758 lett.d L. 160/2019)

4)di dare atto che tali aliquote e detrazione decorrono dal 1° gennaio 2020, in base a quanto disposto dall'art 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 448;

5)di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda al Regolamento IMU approvato nella seduta odierna con precedente deliberazione n. 15

6)di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine richiamato in premessa, che per l'annualità 2020 le modalità di trasmissione sono invariate;

7)di dare mandato al competente Ufficio Tributi per l'adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento.

Quindi il Presidente, considerata l'urgenza di provvedere, per rendere da subito efficace le aliquote deliberate, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO COMUNALE

Convenuta l'urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti successivi e conseguenti all'adozione del presente atto deliberativo:

Con voti 10 favorevoli nessuno contrario o astenuto espressi per alzata di mano dai 10 Consiglieri presenti e votanti e pertanto essendosi raggiunta la maggioranza dei componenti del Consiglio comunale;

D E L I B E R A

1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.



COMUNE DI MESE

Provincia di Sondrio

PIAZZA DEL CURTO, 6 - CAP 23020 - P.I. 00099030140 - TEL. 0343/41000 FAX. 0343/43213
Email: info@comune.mese.so.it Pec: protocollo.mese@cert.provincia.so.it Sito istituzionale: www.comune.mese.so.it

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.15 del 10-07-2020

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO: Approvazione aliquote imposta municipale propria (I.M.U.) anno 2020 . Revoca delle precedenti deliberazioni del Consiglio n. 41 del 16.12.2019 avente per oggetto "Imposta Unica Comunale (IUC). Componente IMU, determinazione aliquote e detrazioni, per l'anno 2020" e n. 42 del 16.12.2019 avente per oggetto "Imposta Unica Comunale (IUC). Componente TASI, azzeramento dell'aliquota per l'anno 2020"

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Lì, 06-07-2020

Il Responsabile dell'Area
Gadola Sonia

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Lì, 06-07-2020

Il Responsabile dell'Area
Gadola Sonia

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Cipriani Paolo Vittore

IL CONSIGLIERE
Tortorella Paola

IL SEGRETARIO COMUNALE
Caprio Saverio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del comune il giorno
16-07-2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 16-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Caprio Saverio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, 4° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Lì, 16-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Caprio Saverio